

**Decreto federale
concernente l'iniziativa popolare «Diritto di ricorso
delle associazioni: basta con la politica ostruzionista –
Più crescita per la Svizzera!»**

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 139 capoverso 3 della Costituzione federale¹;
esaminata l'iniziativa popolare «Diritto di ricorso delle associazioni: basta con la politica ostruzionista – Più crescita per la Svizzera!», depositata l'11 maggio 2006²;
visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 giugno 2007³,

decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare dell'11 maggio 2006 «Diritto di ricorso delle associazioni: basta con la politica ostruzionista – Più crescita per la Svizzera!» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:

Art. 30a (nuovo) Diritto di ricorso delle associazioni

Il diritto di ricorso delle associazioni nelle questioni ambientali e di pianificazione del territorio secondo gli articoli 74–79 è escluso in caso di:

- a. atti normativi, decreti e decisioni fondati sull'esito di votazioni popolari federali, cantonali o comunali;
- b. atti normativi, decreti e decisioni dei Parlamenti federale, cantonali o comunali.

¹ RS 101

² FF 2006 5419

³ FF 2007 3969

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

Art. 197 n. 8⁴ (nuovo)

8. Disposizioni transitorie dell'articolo 30a (Diritto di ricorso delle associazioni)

¹ L'articolo 30a entra in vigore al più tardi alla fine dell'anno successivo alla sua accettazione in votazione popolare.

² Il Consiglio federale può anticiparne l'entrata in vigore.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di accettare l'iniziativa.

⁴ La presente iniziativa popolare chiedeva l'introduzione della disposizione nell'art. 197 n. 2 della Cost. federale. Dato che il Popolo e i Cantoni hanno accettato, il 28 nov. 2004, il DF del 3 ott. 2003 concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) come pure, il 27 nov. 2005, il DF del 17 giu. 2005 concernente l'iniziativa popolare «per alimenti prodotti senza manipolazioni genetiche», l'art. 197 della Cost. federale contiene già i n. 2–7. L'iniziativa popolare «Diritto di ricorso delle associazioni: basta con la politica ostruzionista – Più crescita per la Svizzera!» non intende sostituire queste disposizioni. Pertanto, occorre attribuire a quest'ultima iniziativa l'art. 197 n. 8 della Cost. federale.